

88
96

Circ. Traff



COMUNE DI PISA

Prot. Gen. n. 5967

13 FEB. 1996

ORDINANZA N. 146 DEL _____

OGGETTO:

REGOLAMENTO ZTL - MODIFICHE

L'ASSESSORE DELEGATO

Vista l'ordinanza n. 355 del 5 luglio 1995 con la quale veniva regolato l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli all'interno della ZTL e ridefiniti i confini della stessa;

Considerato, come, in seguito all'applicazione del citato regolamento (ord. n. 355/95), siano risultate escluse dalle autorizzazioni alcune categorie di utenti: tibatari; di autoscuole in Z.T.L., trasportatori di valori e preziosi, persone con limitata capacità motoria e disabili temporanei;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare la citata ordinanza per inserire le categorie di utenti di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di modificare annualmente la forma geometrica del contrassegno per semplificare le operazioni di controllo da parte della Polizia Municipale;

Vista la Decisione del Sindaco n. 96 del 27-10-95 con la quale vengono conferite le deleghe agli Assessori;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada (D. lgs. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni)

ORDINA

- di concedere l'autorizzazione, con limitazione d'orario, per l'accesso e la sosta, ove consentito, nelle Zone a Traffico Limitato, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ai veicoli di proprietà dei trasportatori di valori e preziosi per un tempo massimo di ore 1, mediante esposizione del disco orario di controllo unitamente al permesso (punto 3 ord. n. 355/95);

- di concedere l'autorizzazione per l'accesso e la sosta, ove consentito, nelle Zone a Traffico Limitato limitatamente al quartiere di pertinenza, ai veicoli di proprietà dei titolari di autoscuole utilizzati per l'insegnamento della guida (punto 4 ord. n. 355/95);
- di sostituire l'ultimo capoverso della lettera d) del punto 4) dell'ordinanza n.355/95 "Sarà concesso un solo permesso per ditta a prescindere dal numero di addetti." con "Verrà rilasciato un permesso ogni quattro veicoli.";
- di concedere l'autorizzazione per l'accesso e la sosta, ove consentito, nelle Zone a Traffico Limitato, ai veicoli di proprietà dei commercianti di piante e fiori, a condizione che il veicolo sia adibito a trasporto merci permessa, limitatamente all'orario dei negozi, per il carico, scarico e consegna delle merci per un tempo massimo di ore 1, mediante esposizione del disco orario di controllo unitamente al permesso (punto 5 ord. n. 355/95);
- di concedere delle autorizzazioni provvisorie per l'accesso e la sosta, ove consentito, all'interno delle Z.T.L.:
 - 1) ai veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria a carattere limitato;
 - 2) ai veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria che si recano per visita medica presso gli ambulatori di cliniche ospedaliere o universitarie, INAIL e in locale U.I.L. dietro istanza degli Enti stessi ai quali verranno consegnati blocchetti di contrassegni giornalieri gratuiti;
 - 3) ai veicoli dei clienti di ortopedia sanitaria secondo le modalità previste alla lettera b) punto 7) della citata ordinanza n.355/95.

I contrassegni di tipo adesivo (veicolanti) dovranno essere applicati sul vetro anteriore del veicolo autorizzato in modo visibile, la non applicazione sul vetro equivarrà, a tutti gli effetti ad una mancata autorizzazione;

I contrassegni rilasciati per il 1996 sulla base delle disposizioni di cui all'ordinanza 355/95 avranno validità annuale ad eccezione di quelli rilasciati per gli autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q.li adibiti al trasporto merci, per i quali è prevista una validità triennale e una procedura di rilascio come da ordinanza specifica;

Di confermare per le parti non modificate, la precedente ordinanza n. 355 del 5 luglio 1995.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.